



Istituto Paritario "Scuola Cattolica don Bosco"

Scuola primaria D.M. 16.02.2001

Scuola secondaria di I grado D.M. 29.12.2000

Cod. Mec. MI1E038006

Cod. Mec. MI1M01400V

Via Grandi, 24 – 20037 Paderno Dugnano – MI - tel. 02 9185589 fax 02 91088626

Email: segreteria@scuoladonbosco.info – economato@scuoladonbosco.info

www.scuoladonbosco.info

STATUTO - REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 Costituzione degli Organi Collegiali

La Cooperativa scuola Cattolica Don Bosco, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti alla gestione delle attività scolastiche ed educative della Scuola di Paderno Dugnano comprensiva della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulla parità scolastica, istituisce i seguenti organi collegiali:

1. consiglio di Istituto unificato per entrambe le scuole;
2. collegio dei docenti;
3. consigli di classe ed interclasse;
4. le assemblee dei genitori.

L'attività di tali organi è regolata dal presente Statuto – Regolamento.

Art. 2 Finalità istituzionali

La cooperativa scuola don Bosco nelle sue attività scolastiche ed educative intende svolgere in senso positivo e dinamico un compito di promozione della persona, soggettiva e relazionale, sociale, storica e metastorica alla luce dei principi educativi e pedagogici cattolici propri della tradizione educativa di San Giovanni Bosco, al quale la scuola è intitolata in collegamento con le linee della Pastorale scolastica proprie della Diocesi di Milano.

Pertanto, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo di Istituto (PEI), che è assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto. Al suddetto **Ente Gestore** spettano in definitiva il giudizio sull'eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

Capitolo I - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1 Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto da membri di diritto e membri eletti.

Sono membri di diritto:

- il Rappresentante dell'Ente Gestore;
- il Direttore Scolastico dell'istituzione.

Sono membri eletti:

- i rappresentanti dei docenti nella misura di 2 docenti della Scuola Primaria; 2 docenti della scuola secondaria di primo grado;
- i rappresentanti dei Genitori nella misura di 2 Genitori della Scuola Primaria, 2 Genitori della scuola secondaria di primo grado;
- il rappresentante dei non docenti.

L'appartenenza ai rispettivi settori (elementare, media) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio d'Istituto. In caso di mutamento del settore, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro, (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione con un rappresentante di categoria e di settore che nell'ultima votazione abbia ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti così come dall'art. 6, comma 2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. I. a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di

orientamento, ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 2 - Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Coordinatore delle Attività educative e Didattiche, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e Interclasse, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio e degli indirizzi stabiliti dall'Ente Gestore.

- a) elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, presidente e vice-presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda;
- b) adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio docenti e deliberato dall'ente gestore, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia (DPR 275/'99);
- c) esprime parere sul regolamento interno delle scuole redatto dal Coordinatore delle Attività educative e Didattiche;
- d) esprime parere sui criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione;
- e) esprime parere sull'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia;
- f) promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) promuove la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) offre suggerimenti sui criteri generali per la programmazione di attività extrascolastiche e di viaggi e visite d'istruzione;
- i) esprime parere, su richiesta del collegio dei docenti, in merito alle modalità di comunicazione scuola-famiglia;
- j) sostiene o promuove iniziative assistenziali/benefiche;
- k) propone all'amministrazione dell'istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi i prodotti multimediali e le dotazioni librarie;
- l) offre suggerimenti sui criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario, secondo le condizioni ambientali;
- m) collabora nella progettazione e realizzazione delle iniziative volte a diffondere la conoscenza della proposta educativa delle scuole sul territorio;
- n) esprime parere sull'andamento generale, didattico ed educativo, delle scuole;
- o) collabora nel formulare il Calendario scolastico.

Art. 3 Funzioni del Presidente

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un Genitore; egli designa tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 5 Capitolo 1.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I. e stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio pressol'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo. Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Art. 4 Durata in carica del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

La data della votazione sarà conforme a quanto comunicato dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Art. 5 Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno tre volte, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche «ad horam» e con qualsiasi mezzo.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo «ordine del giorno» dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio unitamente al verbale della seduta precedente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

I verbali delle riunioni, da redigere entro cinque giorni dalle sedute, devono prevedere:

- ordine del Giorno;
- validità della convocazione e della riunione;
- argomenti trattati;
- cenno delle discussioni e degli interventi;
- esito delle votazioni;
- proposte avanzate al Collegio dei Docenti o ad altri Organismi della Scuola.

Ad inizio di ogni seduta viene corretto nei punti controversi e quindi approvato il verbale della seduta precedente, che era stato inviato unitamente alla Convocazione. I verbali devono essere custoditi in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola, comunicate all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei genitori degli alunni ed esposte nella sala dei Professori.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice Presidente ed ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Capitolo II - CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE

Art. 1 Composizione

I Consigli di Classe sono composti dai Docenti delle singole classi e da due rappresentanti dei genitori eletti nella assemblea di classe di inizio anno scolastico.

I Consigli di Interclasse nelle Scuole del primo ciclo di istruzione sono composti dai Docenti di classi parallele o dello stesso ciclo, fissati dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, di volta in volta, secondo la necessità e da un rappresentante dei genitori di ogni classe eletto come sopra.

I Consigli di Classe e di Interclasse sono presieduti dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o, dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso designato dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

L'insieme dei rappresentanti di classe costituisce il Comitato dei Genitori, che collabora con la direzione e col Consiglio stesso per la migliore riuscita delle iniziative educative della Scuola.

Art. 2 Competenze

I Consigli di Classe e/o di Interclasse si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, all'adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (attività curricolari, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e/o di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

Capitolo III - COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1 Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi o gradi di scuola. È presieduto dal Direttore Scolastico. Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Può articolarsi in sezioni: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado a seconda delle esigenze.

Art.2 Competenze

Il Collegio dei Docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; cura la programmazione dell'azione educativa

Ente Gestore Scuola Cattolica don Bosco Società Cooperativa a.r.l.

Via Grandi, 24 – Paderno Dugnano (MI) – tel. 02 9185589 - fax 02 91088626

P.IVA 00834250961 – C.F. 06694210151

Email: economato@scuoladonbosco.info

anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa).

b) Formula proposte al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto, dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia.

c) Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica.

d) Provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe o Interclasse.

e) Adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica.

f) Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto.

g) Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta.

h) Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico- psico - pedagogici e di orientamento.

i) Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse.

Capitolo IV - ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 1 Assemblee dei Genitori

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste nel presente capitolo.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o di Settore (sezione).

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche.

L'assemblea di Classe è convocata dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche all'inizio dell'anno scolastico o su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori eletti rappresentanti di classe.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori del settore interessato.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto, previo esame dell'ordine del giorno proposto, tiene conto delle indicazioni del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche e ricevuta autorizzazione dallo stesso, procede alla convocazione.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, assemblee dei genitori di classe, d'interclasse e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art.2 Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori devono essere comunicate al Consiglio d'Istituto, per eventuali decisioni di sua competenza.

Capitolo V - ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 1 Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente «Statuto», spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi settori di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Art. 2 Candidature

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva e attiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

Per il Consiglio d'Istituto:

- personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce attiva e passiva;
- personale non docente: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;
- genitori: godono di voce passiva e attiva.

Art. 3 Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Capitolo VI - Norme finali

Art. 1 Interpretazione, integrazione e modificabilità dello «Statuto»

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è l'**Ente Gestore** sentito il Consiglio d'Istituto.



Istituto Paritario “Scuola Cattolica don Bosco”

Scuola primaria D.M. 16.02.2001

Scuola secondaria di I grado D.M. 29.12.2000

Cod. Mec. MI1E038006

Cod. Mec. MI1M01400V

Via Grandi, 24 – 20037 Paderno Dugnano – MI - tel. 02 9185589 fax 02 91088626

Email: segreteria@scuoladonbosco.info – economato@scuoladonbosco.info

www.scuoladonbosco.info

Il presente «Statuto» può essere modificato per iniziativa dell'Ente Gestore oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/3 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta. Il Rappresentante dell'ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere sull'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica in una successiva riunione.

Art. 2 Vigore del presente «Statuto»

Il presente «Statuto», deliberato dall'Ente Gestore, entra in vigore il 1 settembre 2016.